

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 22 febbraio 2008

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 5a capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modificato giusta la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

22 febbraio 2008

Dipartimento federale dell'economia:
Doris Leuthard

¹ RS 916.01

Allegato 1
(art. 5)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

N. 17

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1701. 1100	37.00	
1200	37.00	
9110	18.70	PGI non necessario
9991	18.70	PGI non necessario
9999	37.00	
1702. 3029	12.20	PGI non necessario
3032	61.00	PGI non necessario
3038	16.20	PGI non necessario
3042	33.90	PGI non necessario
3048	9.30	PGI non necessario
4019	61.00	PGI non necessario
4029	33.90	PGI non necessario
9019	33.50	
9022	15.00	
9023	16.20	PGI non necessario
9024	18.70	PGI non necessario
9028	18.70	PGI non necessario
9032	20.50	
9033	7.90	
9034	10.00	PGI non necessario
9038	10.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale